

(N. 325)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori JERVOLINO RUSSO, BOMPIANI, TRIGLIA,
CODAZZI, D'AGOSTINI, NEPI, D'AMELIO, DELLA PORTA, SAPORITO,
DE CINQUE, FOSCHI e FONTANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1983

Integrazioni all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191,
riguardante le norme per il servizio di leva

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende sanare al più presto una deficienza, da più parti lamentata, della legge 31 maggio 1975, n. 191, che all'articolo 22 elenca le condizioni per avere titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di leva.

Si ritiene invero necessario prendere in considerazione il grave disagio che colpisce un nucleo familiare, avente tra i suoi componenti un handicappato od un invalido grave, quando un figlio si allontana per prestare servizio militare di leva.

Infatti in tale circostanza viene normalmente compromesso un equilibrio faticosamente e dignitosamente mantenuto e che consente una accettabile assistenza per il portatore di *handicaps*.

Sembra appena il caso di evidenziare che solo in situazioni economiche privilegiate è possibile ricorrere ad aiuti esterni sempre molto costosi, ma raramente idonei a

dare un aiuto materiale e morale all'invalido.

I presentatori si sono astenuti dall'avanzare il presente disegno di legge nel 1981, Anno internazionale dell'handicappato, solo perchè erano a conoscenza del lavoro in corso per la revisione generale della citata legge n. 191 del 1975.

Ma, considerato il protrarsi di tale revisione oltre ogni accettabile limite di tempo e l'opportunità di dare un segno della sensibilità dello Stato verso le famiglie dei portatori di *handicaps*, si ritiene che il problema vada risolto al più presto. Comunque sembra che la soluzione proposta non possa essere in contrasto con gli orientamenti di coloro che, con criteri organici, affronteranno la casistica delle esenzioni dal servizio di leva.

È pur vero che il Ministro della difesa si è recentemente avvalso della facoltà a

lui concessa dalla prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 22 della citata legge n. 191 del 1975 per risolvere problemi come quello sopra esposto, adottando il criterio della eccezionalità, ma ciò sembra appunto significativo per dare valore alla ri-

cerca di una soluzione intesa ad enunciare una regola applicabile con carattere di normalità.

Si ricorda infine che alcuni Stati esteri, proprio nel corso dell'Anno dell'handicappato, hanno adottato decisioni del genere.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nella legge 31 maggio 1975, n. 191, all'articolo 22, primo comma, dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti:

« 9) figlio unico o figlio unico convivente di genitori dei quali uno portatore di *handicap* che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione od invalidità per la quale sia previsto l'accompagnatore;

10) unico fratello od unico fratello convivente di un handicappato non autosufficiente ».